

CASO DI A.

Assistito: A. A.

Materia: diritto penitenziario, diritto dell'immigrazione

Vicenda: A. è un cittadino albanese di 33 anni, condannato per violazione del testo unico degli stupefacenti (d.p.r. 309/1990) e detenuto presso la Casa Circondariale Lorusso e Cotugno di Torino (cd. Vallette). A. dovrebbe finire di scontare la sua pena nell'agosto del 2020 ed ha ricevuto, ad ottobre 2018, decreto di espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione dall'Ufficio di Sorveglianza di Torino. Questo tipo di espulsione (art. 15 co. 6 l. n. 189/2002 – art. 16 co. 5 T.U. Immigrazione) è prevista ogni volta che la persona sia immigrata, sprovvista di permesso di soggiorno e condannata ad una pena inferiore a due anni. Una volta vagliata la presenza dei criteri previsti dalla legge (pena sotto i due anni, irregolarità sul territorio italiano, assenza di motivi ostativi all'espulsione del paese d'origine), l'espulsione scatta in automatico e rimane solo la possibilità di fare opposizione al Tribunale di Sorveglianza competente entro 10 giorni.

Intervento di StraLi: affiancando il difensore di fiducia di A., StraLi ha presentato opposizione contro l'espulsione, poiché A. è in Italia da oltre 20 anni (è giunto da solo quando era minorenni), non conserva legami con il suo paese d'origine ed oggi studia all'università. La sua espulsione ne determinerebbe un violento sradicamento con interruzione del percorso di vita e studi intrapreso. Inoltre, unitamente all'opposizione StraLi ha supportato l'avvocato di A. nello studio e nella redazione di una questione di legittimità costituzionale sulla norma applicata. Ciò significa chiedere al giudice chiamato a decidere sul caso di sospendere il processo e di domandare alla Corte Costituzionale italiana (organo di garanzia costituzionale) di pronunciarsi sulla legittimità (ergo, compatibilità) della normativa in applicazione con la Costituzione italiana.

In particolare, secondo StraLi l'espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione prevista dal Testo Unico dell'Immigrazione contrasterebbe:

- con il principio rieducativo della pena sancito al secondo capoverso dell'**art. 27 Cost.**, secondo cui *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*. La sanzione alternativa di cui all'art. 16 co. 5 T.U. Immigrazione, infatti, non presenta alcun profilo di rieducazione o risocializzazione del destinatario che, anzi, vede recidersi ogni progresso svolto aderendo all'opera rieducativa della pena eventualmente svolta fino a quel momento (all'interno dell'istituto penitenziario come fuori). Il progresso dell'individuo condannato, che è *fil rouge* dell'applicazione di ogni condanna e che comporta controlli periodici dell'Autorità Giudiziaria di Sorveglianza ed il monitoraggio degli Uffici di Esecuzione Esterna anche nelle misure alternative alla pena, financo determinando una valutazione positiva o negativa solo all'esito della stessa (come nell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o.p.), qui è dimenticato, del tutto accantonato. Il condannato viene espulso ed, una volta varcato il confine del paese d'origine, non è più interesse dello stato italiano e degli organi giudiziari nostrani. Una siffatta sanzione, che promana in maniera assolutamente automatica, che non è rinunciabile dal condannato (come invece avviene per le misure alternative alla pena canoniche), che non tiene in considerazione il suo percorso personale antecedente e che, soprattutto, non prevede alcun risvolto rieducativo nella propria applicazione, non si ritiene possa essere considerata compatibile con il secondo capoverso dell'art. 27 Cost.;
- con il principio di ragionevolezza di cui all'**art. 3 Cost.** nei termini per cui si pone come automatismo legislativo che non consente al giudice di considerare le peculiarità del caso concreto. L'espulsione introdotta dalla legge cd. “Bossi-Fini”, infatti, si applica nei confronti del detenuto straniero in maniera rigidamente formale, senza alcuna considerazione del suo

vissuto, della sua storia personale e dell'evoluzione del suo percorso. Diversamente da ogni altra sanzione personale penale, non ha rilevanza, in questa sede, se egli abbia aderito al trattamento penitenziario, se abbia ottenuto benefici e misure premiali, se abbia un lavoro; se si sia adoperato per il proprio reinserimento. La necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale in un caso, come questo, di automatismo legislativo trova giustificazione nella costante giurisprudenza (a partire dalla sent. n. 303/1996) della Corte Costituzionale che tende a sottoporre ad un severo vaglio di ragionevolezza quelle previsioni che al verificarsi di un dato evenienza ricollegano una conseguenza giuridica predeterminata e inderogabile. Sempre più frequentemente la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che contengono tali "automatismi", in particolare quando esse sono formulate in modo tale da non permettere al giudice (o eventualmente alla pubblica amministrazione) di tenere conto delle peculiarità del caso concreto e di modulare gli effetti della regola in relazione alle peculiarità della specifica situazione. Questo, peraltro, anche qualora si discuta di sanzioni amministrative (Corte Cost. sent. n. 297/1993; n. 220/1995; n. 2/1999 e, molto recentemente, n. 22/2018);

- con il principio di razionalità di cui all'**art. 3 Cost.** nella parte in cui determina che il condannato per la commissione di uno tra i reati gravi (enumerati all'art. 407 comma 2 lett. a c.p.p.) non venga espulso mentre il responsabile di reati "meno gravi" lo sia;
- con il principio di uguaglianza di cui al medesimo **art. 3 Cost.** poiché l'applicazione di tale sanzione alternativa, determinando il venir meno di qualsiasi significato risocializzante e volto all'evoluzione del condannato, comporta una indubbia disparità di trattamento rispetto ai percorsi di pena (detentiva ed *extra moenia*) cui possono accedere i condannati italiani e stranieri 'regolari', con conseguente violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.. Invero, essa determina, da un lato, l'ingiustificata disparità di trattamento tra il detenuto espulso e tutto il resto della popolazione condannata, (italiana – straniera regolare – straniera non regolarmente sul territorio cui non sia notificato il decreto), alla quale non è sottratto il trattamento rieducativo e risocializzante insito in ogni altra sanzione penale. Dall'altro, è conseguenza della sua applicazione anche la manifesta discriminazione di coloro condannati e legittimati a rimanere in Italia rispetto ai non legittimati, prospettandosi nei confronti di costoro ultimi l'uscita dal carcere prima della fine della pena solo perché "clandestini";
- con gli **art. 24, 25 e 111 della Costituzione** nella parte in cui, non qualificando come penale la natura della sanzione prevista dalla disposizione impugnata, non determina il rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione in materia penale. Peraltro, nella denegata ipotesi si ritenesse l'espulsione, della cui legittimità costituzionale si dubita, di natura meramente amministrativa deve ritenersi come –in ogni caso– la giurisprudenza della Corte Costituzionale affermi: *"il principio della legalità della pena è ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in base al quale è necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire"* (sentenza n. 78 del 1967). *Si è poi precisato, più di recente, che dall'art. 25 Cost., data l'ampiezza della sua formulazione, è desumibile il principio secondo cui «tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto»* (sentenza n. 196 del 2010; in identico senso anche le sentenze n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014)" (Corte Cost. sent. n. 121/2018). Coi dettami propri del giusto processo e del diritto di difesa confligge, invero, l'espulsione del condannato straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione prevista dall'art. 16 co. 5 T.U. Immigrazione, così come modificato dall'art. 15 co. 6 l. n. 189/2002, la cui applicazione, tramite decreto di espulsione emesso dall'Ufficio di Sorveglianza competente a livello territoriale e con possibilità dell'interessato di far sentire la propria opinione solo a mezzo di eventuale opposizione (da presentare inderogabilmente nel termine di 10 giorni), presenta profili di

automaticità del tutto in contrasto con l'imprescindibilità del contraddittorio che dovrebbe, al contrario, imperare;

- con gli **artt. 2 e 34 Cost.** nella misura in cui l'applicazione automatica dell'espulsione prescinde, come già esposto, da qualsiasi risvolto inerente il caso concreto. La repentina recisione di un progetto di vita ed il trasferimento nel paese di origine pressoché *inaudita altera parte* confligge con l'art. 2 Cost. ogni qual volta lo stesso sia radicato culturalmente sul territorio italiano. L'espulsione senza alcuna considerazione della situazione personale del destinatario, contrasta con il diritto allo svolgimento della sua personalità, come singolo e nelle formazioni sociali di appartenenza, e con tutti quegli ulteriori principi costituzionali che attengono allo sviluppo della persona e della sua esistenza. Con particolare riferimento al caso di A., la misura contrasta altresì con l'art. 34 Cost. poiché questi ha in atto un percorso di studi: l'espulsione determinerebbe l'interruzione drastica di tale percorso con inevitabile violazione del diritto all'istruzione che il succitato articolo della Carta Fondamentale è teso a tutelare;
- con l'**art. 117 co. I Cost. con riferimento agli artt. 6 e 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**, ovvero in relazione ai principi di equo processo e di legalità penale con specifico riferimento all'individuazione dei criteri di Engel. Imprescindibile per tutte le considerazioni effettuate è, infatti, l'identificazione della natura giuridica della sanzione citata, sulla cui origine -amministrativa o penale- giurisprudenza e dottrina hanno nel tempo registrato numerose scissioni. La misura penale, avendo dirette conseguenze sulla libertà personale ed incidenza severa sul singolo individuo, si accompagna a molte più garanzie e tutele (discendenti innanzitutto proprio dalla Carta Costituzionale) rispetto a quella amministrativa. Secondo StraLi l'espulsione come sanzione alternativa è in tutto e per tutto una sanzione penale e ciò sulla base dei cd. "criteri Engel", con i quali sin dal 1976 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (*Engel and others v. The Netherlands*, Application no. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, Judgment, Strasbourg 8 June 1976) ha chiarito come non si possa qualificare una sanzione, o un procedimento, in termini meramente formali ma come s'imponga il riconoscimento della natura sostanziale ad essi sottesa. Per farlo giungono in soccorso i ben noti tre criteri, precisamente: 1) la qualificazione del diritto interno; 2) la natura dell'infrazione; 3) la severità della pena. Sin dal proprio *nomen juris* di "sanzione alternativa alla detenzione", l'espulsione in esame si attesta nell'alveo delle pene ed in necessaria connessione con quella detentiva; parimenti la natura dell'illecito da cui la sua applicazione promana, un reato penale cui consegua una condanna alla detenzione totale o residua di due anni, permette di qualificarla come sanzione penale ed, infine, l'estremo grado di afflittività che si accompagna ad una espulsione *de plano*, senza alcuna considerazione per il vissuto del singolo, deve certo imporre di considerarne la severità quale fregio di appartenenza tra le più afflittive delle sanzioni, quelle penali.

Avanzamento del caso: il giudice collegiale interpellato, Tribunale di Sorveglianza di Torino, ha confermato l'espulsione di A. ed ha rigettato la questione di legittimità costituzionale. A., il suo difensore e StraLi stanno valutando l'opportunità di ricorrere alla Corte di Cassazione (terzo grado di giudizio) contro l'espulsione, ripresentando unitamente la questione di costituzionalità. In ogni caso, l'espulsione non viene sospesa per effetto della presentazione del ricorso (altra mancanza di tutela nell'operatività di questa norma), perciò A. sarà accompagnato al confine e dovrà abbandonare il proprio percorso di studi.